

DECISIONE (PESC) 2016/2383 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2016

sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾ sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell'AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l'Unione ad adoprarsi per fare degli accordi di salvaguardia globali e dei protocolli addizionali la norma per il sistema di verifica dell'AIEA.
- (4) Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC ⁽²⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito del suo piano per la sicurezza nucleare e della strategia.
- (5) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/574/PESC ⁽³⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia.
- (6) Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/418/PESC ⁽⁴⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (7) Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/314/PESC ⁽⁵⁾ sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.

⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Azione comune del Consiglio 2004/495/CFSP, del 17 maggio 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46).

⁽³⁾ Azione comune 2005/574/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44).

⁽⁴⁾ Azione comune 2006/418/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 20).

⁽⁵⁾ Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 62).

